

ABLE TECH NEWS

Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti
e Novità Relative Alla Conservazione Elettronica

NEWSLETTER

Numero 4 del 22/06/2022

Conservazione digitale obbligatoria per gli intermediari
Obbligo fatturazione elettronica per i soggetti forfettari
Comunicazione Agid su revoca certificati di firma
Abolizione esterometro dal 1 luglio 2022

Il materiale contenuto nella newsletter è protetto da copyright ed è stato prodotto ad esclusivo uso interno del cliente. Ne è pertanto espressamente vietata, senza previa autorizzazione scritta di ABLE Tech, la distribuzione a terzi, totale o parziale e con ogni mezzo, dei contenuti di presente materiale per scopi che esulano dall'attività commerciale relativa al software.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



1. Conservazione digitale obbligatoria per gli intermediari.

Con la **risposta n.217 del 26/4/2022**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti definitivi circa gli obblighi di conservazione a carico degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

In sostanza, se effettuata in modalità digitale, la conservazione dei documenti informatici deve avvenire secondo le specifiche previste dalla normativa AGID, non solo per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi (e le relative copie), ma anche per tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all'Agenzia delle Entrate e gestiscono in adempimento agli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione

Tra di essi, a titolo esemplificativo, il c.d. "esterometro", le c.d. "dichiarazioni d'intento", i modelli di pagamento unificato F24, i modelli di variazione dei dati IVA ed altri che possono rientrare nella normale attività degli intermediari.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha sottolineato in particolare come per tutti i documenti prodotti e trasmessi dagli intermediari debbano essere rispettate le regole di conservazione previste dal CAD e dal DPCM 17 giugno 2014 per i documenti informatici fiscalmente rilevanti:

"d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d'imposta conservare l'originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa.

Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "C.A.D."). Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile qualunque procedura che si conformi ai principi espressi".

Nella risposta l'Agenzia ha inoltre precisato gli obblighi di sottoscrizione ed i tempi di conservazione di dichiarazioni fiscali ed altri documenti trasmessi:

"[...] la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario"

e dunque:

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



"[...] l'assenza di un obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie".

Per quanto riguarda la durata della conservazione:

"I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse «per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Va evidenziato che il relativo termine non può essere inteso in maniera statica - ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (cfr. l'attuale articolo 43, comma 1) - ma come "termine per l'accertamento" del periodo d'imposta di riferimento".

2. Estensione obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti forfettari

Come già preannunciato in precedenti passaggi normativi, con il **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, art. 18** il governo ha ufficialmente esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfettario, e più precisamente a:

- Contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, DI 98/2011).
- Contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014).
- Soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.

L'obbligatorietà non è però subito per tutti, il comma 2 del citato articolo 18 stabilisce che, a partire dal 01 luglio 2022, sono tenuti ad adottare, la fatturazione elettronica i soggetti in regime forfettario e nel regime dei minimi che:

"nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000".

Solo dal 01 gennaio 2024 vi sarà quindi l'estensione alla totalità dei soggetti.

Per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, tali nuovi soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica avranno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura "immediata" (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972): avendo possibilità di inviare allo SdI la fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni amministrative.

3. Dal 2023 non saranno più utilizzabili due dispositivi diffusi in Italia per la generazione di firme digitali

Segnaliamo la seguente comunicazione da parte di AGID:

“L’agenzia francese ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), organismo designato in Francia ai sensi dell’art. art. 30, c1 del Regolamento eIDAS per la certificazione dei dispositivi per la firma elettronica qualificata, ha notificato ad AgID l’imminente revoca di 2 secure electronic signature creation devices (SSCD) e qualified electronic signature creation devices (QSCD) dall’elenco notificato alla Commissione europea.

Si tratta di smart card di tipo Applet ID One Classic v1.01, e smart card TS-CNS con chip NXP ASECOS-CNS che l’agenzia francese ha deciso di ritirare dall’elenco notificato alla Commissione (insieme ad ulteriori 24 devices), trattandosi dei dispositivi più longevi e con presenza residuale sul mercato francese.

In Italia circa un milione di certificati di firma elettronica qualificata, pari al 25% dei certificati qualificati di firma digitale attivi, è ospitato su smart card o token di tali tipologie. Dopo il 31/12/2022, data prevista di revoca, le firme digitali apposte con tali dispositivi non saranno valide, per il venir meno della catena di trust eIDAS.

AgID ha tempestivamente informato i prestatori di servizi fiduciari qualificati (“QTSP”) affinché, insieme alle Amministrazioni, aziende e professionisti clienti che utilizzano tali dispositivi per la generazione di firme digitali, mettano in atto in tempi brevi un piano di sostituzione che preveda il ricorso a dispositivi alternativi certificati e con tecnologie più recenti, oppure a soluzioni alternative di firma digitale “da remoto” e di identificazione e autenticazione elettroniche, in linea con le disposizioni vigenti in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari qualificati in ambito eIDAS.

AgID ha inoltre interessato le istituzioni italiane competenti in tema di certificazione di dispositivi a norma del Regolamento eIDAS per eventuali ulteriori iniziative”.

Precisiamo che anche le firme digitali apposte con tali certificati in data precedente al 1 gennaio 2023, dopo tale revoca, non saranno considerate valide, a meno che sul documento firmato non sia presente, come prevede l’art. 62 del DPCM 22 febbraio 2013, un “riferimento temporale opponibile a terzi”, condizione garantita tipicamente dall’applicazione sullo stesso, prima della revoca/scadenza del certificato, di una marca temporale oppure dal versamento del documento in un sistema di conservazione a norma,

in modo che sia dimostrato come la firma digitale sia stata apposta in una data precedente alla revoca.

4. Abolizione Esterometro dal 1° luglio 2022

Ricordiamo che dal 1° luglio 2022 vi sarà obbligo per i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica di inviare a SdI, sotto forma di fatture XML i dati delle fatture emesse verso soggetti esteri e delle fatture relative gli acquisti dall'estero, secondo le specifiche tecniche definite nell'allegato al provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 293384, con conseguente abolizione del c.d. "Esterometro" (vedi Newsletter N. 8 del 2021 per ulteriori dettagli).

Mentre i dati delle fatture attive estere potevano già essere inviati con codice documento TD01 – fattura inserendo per il cliente estero destinatario il codice convenzionale a sette X, per il ciclo passivo sarà obbligatorio utilizzare dal 1° luglio 2021 i seguenti Tipi documento:

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero: utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA inerenti gli acquisti di servizi da soggetti intra-UE, oppure per trasmettere l'autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da soggetti extra-UE ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA, nei casi di fattura ricevuta da un soggetto intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all'art.38, D.L. n. 331/93.

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72: utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti non residenti (UE ed extra-UE), diversi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni, come ad esempio l'acquisto di merce già nel territorio italiano da soggetti non residenti la cui imposta è assolta dal cessionario/committente.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche transitate tramite il sistema di interscambio.

Come sempre siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891

